

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 227 del 27 settembre 2024 il [Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136](#), recante: «*Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14*».

Il [Decreto Legislativo](#) entra in vigore **il 28 settembre 2024**, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Inoltre, come precisato dai **commi 2 e 3** dell'articolo 56, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera *b*), numero 3), del [D.Lgs. n. 136/2024](#) si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui **agli articoli 16, comma 6** (*vedi infra*), 17, comma 1, lettera *a*), **e 21, comma 4** (*vedi infra*), del [D.Lgs. n. 136/2024](#) **si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.**

Mentre, il **comma 4** del medesimo articolo 56, dispone che salva diversa disposizione, il [D.Lgs. n. 136/2024](#) si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria **pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.** Come spiega la

relazione illustrativa, “in coerenza con la *natura correttiva* delle modifiche apportate, le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili **anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore**. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento – quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti. Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, *‘in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore’* si chiede” *di prevedere che la disciplina dell’esdebitazione si applichi alle procedure pendenti’*”.

Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Si ricorda che l'**articoli 16, comma 6**, del richiamato dal citato articolo 56, comma 3 del [D.Lgs. n. 136 del 2024](#) *sostituisce* l'articolo 63 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla **transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti**.

L'articolo 63 viene **sostituito** al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l'efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell'**articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023** con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all'individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l'adesione alla proposta.

Nel dettaglio, i *commi 1 e 2* del nuovo articolo 63 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. Il *comma 3* detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l'eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall'attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell'articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l'obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso. Nel *comma 4 e 5* dell'articolo 63 è recepita nel Codice la **disciplina del c.d. *cram-down* fiscale** contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di

presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell'istituto in esame.

Il *comma 6* contiene ulteriori previsioni "*anti abuso*", vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il *cram-down* non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l'intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.

Non si consente quindi l'intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del *comma 7*, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell'ambito dell'esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l'azienda da un'impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).

Altre condizioni impeditive del *cram-down* sono, congiuntamente:

- che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo dei debiti complessivi dell'impresa;
- l'esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche

non consecutivi, oppure dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o

Il *comma 8* contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Vale, infine, evidenziare che il già citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, dispone anche sulla entrata in vigore dell'articolo 21, comma 4 del medesimo [D.Lgs. n. 136/2024](#), che a sua volta *sostituisce* l'articolo 88 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sul **trattamento dei crediti tributari e contributivi**.

Come spiega la relazione illustrativa, “**le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo** sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all'articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all'individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel *comma 1* il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai *commi 6 e 7* dell'articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il **confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di**

liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico - **che non fornisce alcun riscontro alla proposta - ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario**. E’ stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) **deve essere compiuto anch’esso rispetto all’alternativa della liquidazione “giudiziale”**.

Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all’**articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023**, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Si

individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, alla competente direzione - su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.

I *commi 3 e 4* si occupano del **cram-down nel giudizio di omologazione**. Il primo nell'ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.

Rispetto a quest'ultimo si chiarisce che se il trattamento è non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso *cram-down*, l'unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per **la maggioranza necessaria per** giungere alla ristrutturazione trasversale **ma non per l'unanimità che consente l'omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell'unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell'articolo 112 (né, tantomeno, per avere l'unanimità necessaria per l'omologazione).**

Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che **la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza**: uno

escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l'altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il *comma 6* si occupa dell'individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al *comma 7* che il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

[Link al testo del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136](#), recante: «*Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14*». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024.



Codice della crisi e dell'insolvenza. In Gazzetta le disposizioni integrative e correttive

29



Finanza & Fisco

Direttore Eugenio Pompei

Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Vi segnaliamo:

Dal Decreto *Omnibus* “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)

Le cessioni di beni intracomunitarie non imponibili alla prova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato — *Cass. - Sez. V - Ordinanza n. 23295/2024*

LEGISLAZIONE:

• Processi verbali redatti dalla Agenzia delle entrate. Le modalità operative per la firma digitale. Regole anche per la “mista” e per le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente — *Provvedimento del 30 settembre 2024, prot. n. 372380/2024*

GIURISPRUDENZA:

• Un recente intervento sull’(impossibilità dell’) ammortamento di beni non di proprietà e sulla disciplina fiscale dei contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto — *Cass. - Sez. V - Sentenza n. 22139/2024*

PLUSVALENZE IMMOBILIARI DA SUPERBONUS

Indicazioni operative sulla disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da *Superbonus* alla luce della Circolare n. 13 del 13/06/2024 — *Studio n. 90-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato*

**DEFINITI I CONTENUTI E IL MODELLO DI DELEGA UNICA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
PROVVEDIMENTO DEL 2 OTTOBRE 2024, PROT. N. 375356/2024**

Anno **XXXVIII**

29

2024



riservato agli abbonati

www.finanzaefisco.com

Novità, documentazione, anteprime e raccolta numeri arretrati

[2024IN EVIDENZASOMMARI](#)

[SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2024](#)

In questo numero: - Commenti - Dal Decreto Omnibus “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb) di Eugenio Grimaldi ...

[Leggi Tutto](#)

2-10-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 231

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139.

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;

a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione.»;

2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;

c) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-*bis*,»;

[2024Fiscalità indiretta dei trustIMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONIIN EVIDENZARIFORMA FISCALESERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATESUCCESSIONI E DONAZIONI](#)

[Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA - D.Lgs. 18/09/2024, n. 139](#)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: ...

[**Leggi Tutto**](#)



[2024CNDCECCONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE \(CPB\)CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILIIN EVIDENZA](#)

[Commercialisti. Prorogare i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale](#)

Il presidente de Nuccio in una lettera al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore Ruffini: "Il differimento trova ...

[**Leggi Tutto**](#)

CIRCOLARE N. 19 /E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024

Roma, 10/10/2024

OGGETTO: *Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti*

[2024IN EVIDENZALAVORO](#)

[Bonus Natale per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro. Le istruzioni ai sostituti d'imposta che erogano l'indennità prevista per il 2024 dal D.L. Omnibus](#)

Pronte le indicazioni dell'Agenzia sul "Bonus Natale", l'indennità prevista per quest'anno dal D.L. Omnibus (D.L. n. 113/2024) a favore dei ...

[Leggi Tutto](#)

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 9 agosto 2024), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica


1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. *La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista*

[2024CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE \(CPB\)IN EVIDENZA](#)

[Il D.L. Omnibus “convertito” è stato pubblicato in Gazzetta](#)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, ...

[Leggi Tutto](#)



agenziaentrata.gov.it/portale/web/guest/risposte-domande-frequenti-cpb-isa

Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Rivoluzioni](#) / [Concordato Preventivo Biennale \(CPB\) – Contribuenti ISA](#) / Risposte domande frequenti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – CONTRIBUTENTI ISA

INFORMAZIONI

- Che cos'è
- Calcolo della proposta di Concordato e Adesione
- Requisiti
- Oggetto del Concordato
- Effetti del Concordato
- Cessazione e decadenza del Concordato
- Modello e istruzioni
- Commissione di esperti
- Risposte domande frequenti**
- Normativa e prassi
- Protezione dei dati personali

Risposte domande frequenti

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Faq del 8 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).

In via preliminare, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, prevede che "per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17.

Ciò posto, considerato il tenore letterale della richiamata previsione, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16", si conferma che nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

Faq del 8 ottobre 2024 - L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che "per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese". Si chiede se l'esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d'imposta oggetto di CPB.

[2024CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE \(CPB\)IN EVIDENZA](#)

[Concordato preventivo biennale. Diffuse le prime faq](#)

Tredici faq forniscono indicazioni su modalità di calcolo, ipotesi di esclusione e casi specifici di applicazione del Concordato preventivo biennale ...

[Leggi Tutto](#)